

Ai Signori Clienti

Loro sedi

Milano, 26 gennaio 2011

OGGETTO: DICHIARAZIONE IVA ANTICIPATA ANCHE PER I CONTRIBUENTI A DEBITO – CIRC. 1/E/2011

Con la prima circolare del 2011 l'Agenzia ha chiarito che **indipendentemente** dalla presenza di un **credito** o di un **debito annuale**, è sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale **entro il mese di febbraio** di ciascun anno, con il conseguente **esonero** dall'obbligo di presentazione della **comunicazione dati IVA** (il cui modello è stato approvato, da ultimo, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011).

È questa l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 di ieri, 25 gennaio 2011, volta a favorire la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e a garantire a tutti un uguale trattamento.

In effetti, l'art. 10 del DL n. 78/2009, al fine di limitare gli obblighi dichiarativi in capo ai soggetti titolari di partita IVA, ha stabilito una nuova ipotesi di **esonero** dalla presentazione della **comunicazione dati** per coloro che presentano la dichiarazione annuale **entro il mese di febbraio**. A ciò si aggiunga che il citato art. 10 del DL n. 78/2009, nel disciplinare i limiti all'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, ha previsto anche la **facoltà**, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata, di non comprendervi la dichiarazione IVA nell'ipotesi in cui il **credito**, da essa risultante, venga utilizzato in **compensazione** ovvero chiesto a **rimborso**.

Dalla lettura coordinata di tali disposizioni, rispettivamente contenute negli artt. 8-*bis* e 3 del DPR n. 322/1998, si evince che l'esonero dalla comunicazione dati, seppure previsto – in via generale – per **tutti i contribuenti** che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, resta di fatto **preclusa** per coloro che evidenziano un **saldo IVA a debito**: la

dichiarazione annuale, in tal caso, non può essere presentata in forma separata, dovendo essere necessariamente compresa nel **Modello UNICO**. Si delinea(va) in tal modo una disparità di trattamento fra contribuenti a credito e a debito Iva. Disparità che viene superata grazie all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, la quale estende la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale (e, quindi, di omettere la comunicazione dati) ai soggetti passivi che chiudono l'anno di riferimento con un debito IVA.

La circolare, infine, precisa che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste dal Modello UNICO. Il saldo annuale, pertanto, deve essere versato **entro il 16 marzo 2011** in un'unica soluzione, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima.